

Sede: 21 OTT 1997

VISTO: al Comune per la approvazione

IL SINDACO

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO



(Provincia di Messina)

Piano Regolatore Generale

Norme di Attuazione

Progettisti:

Prof. Arch.

Giuseppe Arena

Dott. Arch.

Emanuele Carrozza

Dott. Ing.

Camillo Triolo

[Handwritten signatures and stamps]

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME)

Norme di attuazione del piano regolatore generale
integrative del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 1

SUDDIVISIONE IN ZONE

Il territorio comunale é suddiviso, come risulta dalle tavole allegate, nelle seguenti zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968.

1)- CENTRO STORICO

- Zona A1 - Risanamento conservativo
- Zona A2 - Trasformazione per singoli edifici

2)- ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

- Zona B1 - Saturazione
- Zona B2 - Completamento

3)- ZONE DI ESPANSIONE

- Zona C1
- Zona C2

4)- RESIDENZA STAGIONALE

- Zona C3



5) - ATTREZZATURE DELLE ZONE RESIDENZIALI URBANE

- Zone V1 - Aree per l'istruzione
- Zone V2 - Aree per attrezzature di interesse comune.
- Zone V3 - Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.
- Zone V4 - Spazi pubblici attrezzati a parco urbano.
- Zone V5 - Verde pubblico attrezzato per il tempo libero.

6) - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Zone D - Artigianato e magazzini.

7) - TERRITORIO RURALE

- Zone E1 - Aree agricole.
- Zone E2 - Aree forestali da rimboschire
- Zone ET - Aree agricole preferenziali per attrezzature ricettive a rotazione (agriturismo).

8) - ATTREZZATURE A DESTINAZIONE SPECIALE

- Zone S - Caserma - Casa protetta per giovani.
Mercato coperto - Mattatoio.

9)-ZONE PEDONALI

- Zone P - Piazze - Luoghi di sosta e di ritrovo ecc...

10)- VINCOLI SPECIALI

- Fasce di rispetto stradale
- Verde pubblico
- Aree di rispetto cimiteriale.
- Aree di rispetto ambientale attorno ai ruderi del castello e alla grande scultura.
- Aree di rispetto attorno al mattatoio e la discarica pubblica.

Art. 2

DESTINAZIONE D'USO DELLE ZONE RESIDENZIALI

Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone residenziali sono: la residenza, l'artigianato non molesto, esercizi commerciali e professionali, uffici pubblici o privati e attività ad essi assimilabili, attrezzature sanitarie pubbliche e private, attrezzature pubbliche per la

4.

conduzione di servizi (cabine elettriche, centrali e cabine SIP, impianti del gas etc.).

Sono vietate tutte le altre destinazioni d'uso ed in particolare i depositi ed i magazzini all'ingrosso, le stalle, l'artigianato molesto, le industrie.

Art. 3

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

La variazione, nelle zone residenziali, della destinazione d'uso da civile abitazione ad esercizio commerciale, artigianale non molesto, ad esercizi professionali o viceversa, é autorizzata dal Sindaco previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale ed dell'Ufficiale Sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

Le destinazioni d'uso delle zone arti-



5.

gianali non sono suscettibili di variazione ad uso residenziale.

Art. 4

PARCHEGGI PRIVATI

Nelle nuove costruzioni ovvero nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione.

I parcheggi privati costituiscono pertinenza degli edifici ai sensi della Legge n° 47/1985.

L'obbligo di dotare di parcheggi gli edifici accessibili dalle vie carrabili é stabilito all'atto del rilascio della concessione edilizia con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.



6.

Art. 5

CANTINATI

In tutte le zone residenziali o artigianali nella edificazione di fabbricati è consentita la creazione di un piano cantinato che non viene computato ai fini del volume massimo ammissibile anche se munito di accesso carrabile.

Il piano cantinato può essere destinato a parcheggio privato nei limiti e nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti.

Art. 6

USO DEI DISTACCHI DAI FABBRICATI

I distacchi tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi, o



7.

rampe d'accesso ai parcheggi.

Art. 7

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "A"

- Zone A1 - (Risanamento conservativo dei centri storici)

Nelle zone indicate con il simbolo A1 sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, di consolidamento, di restauro conservativo, nonché di ripristino dei fabbricati danneggiati o periti per effetto di sismi o di altre cause naturali.

- Zone A2 - (Trasformazione del centro storico per singoli edifici).

Nelle zone indicate con il simbolo A2 é ammessa la trasformazione per singoli edifici, con i limiti inderogabili di cui agli artt. 7,8,9 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministero dei LL.PP. e cioè:



8.

- L'indice di fabbricabilità fondiaria delle zone edificate non può superare il 50% di quello preesistente e, in nessun caso superiore a 5 mc/mq.
- Non é consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture e, in nessun caso i mt. 11,00.
- Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.
- Il numero massimo dei piani consentito é di tre.
- Sono ammesse le chiostrine.



Art. 8

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B"

- Zone "B1" - (Di saturazione).

Nelle zone territoriali omogenee identificate con il simbolo "B1" è consentita con singola concessione la costruzione di edifici nei lotti liberi nonché la demolizione, ricostruzione ed ampliamenti degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi appresso indicati.

L'indice di densità edilizia fondiaria non può essere superiore a 5 mc/mq.

L'altezza massima non può superare 11 m.

Il numero delle elevazioni fuori terra non può essere superiore a tre.

E' prescritto il distacco minimo di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti fatte salve le deroghe consentite



dall'art. 21 della L.R. 26/5/1973 N° 21, in base alle quali é possibile la costruzione di edifici sugli allineamenti stradali esistenti.

Nei casi di lotti interclusi, di demolizione, di ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti ed aventi superfici non superiori a 120 mc la densità edilizia fondiaria non può superare 9 mc/mq e l'altezza non può eccedere 11 m.

Per i lotti interclusi aventi superficie non superiore a 200 mq. il volume massimo ammissibile é di 1000 mc. fermi restando gli altri parametri edilizi.

Sono ammesse costruzioni sul confine.

Sono consentiti altresì interventi edilizi a mezzo di singola concessione nelle rimanenti aree libere delle zone B purché le stesse siano dotate di opere di urbanizzazione pri-



maria (almeno rete idrica viaria e fognaria).

Nelle aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria così come sopra indicate l'edificazione é subordinata all'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata o del piano particolareggiato.

Nell'ambito del piano di lottizzazione oltre alle opere di urbanizzazione anzidette deve essere assicurata una dotazione di spazi pubblici, per verde attrezzato e parcheggi, non inferiore a 4 mq/abitante da insediare ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 N° 847.

- Zone B2 - (Di completamento)

Valgono le norme relative alle zone B1 con la sola variante che il massimo indice di fabbricabilità fondiaria ammesso é di 4 m/mq.



Art. 9ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C"

Le zone indicate con il simbolo "C" riguardano le parti del territorio inedificato, destinate a nuovi complessi insediativi a carattere residenziale.

In tali zone l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione edilizia comunale.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Non sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinante con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono a confine con pareti cieche, è obbligatorio il distacco minimo assoluto non inferiore a metà dell'altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt. 5,00.

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, ai sensi del D.L. 30/04/1992 n.285 "Nuovo codice della strada" e del relativo

regolamento di esecuzione ed attuazione, non possono essere inferiori ai seguenti valori:

fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste edificabili dallo strumento urbanistico generale:

- a) 30 m per le strade di tipo A
- b) 20 m per le strade di tipo B
- c) 10 m per le strade di tipo C

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;
mt. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00.

Nelle zone C il lotto minimo da assoggettare a piano esecutivo è di mq. 3.000.

- Zone C1 -

Nelle zone indicate con il simbolo C1 e consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle

sopra definite.

Le costruzioni possono essere isolate o a confine.

- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3 mc/mq.

- Il numero dei piani non può essere superiore a tre.

- L'altezza massima consentita è di mt. 11,00.

- Sono ammessi corpi accessori, in misura del 5% del volume massimo realizzabile.

- L'indice di copertura non può essere superiore a 0,50.

- Zone C2 -

Nelle zone indicate con il simbolo C2 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.

- Le costruzioni possono essere isolate.



- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 2,00 mc/mq.
- Il numero dei piani non può essere superiore a due oltre l'eventuale portico.
- L'altezza massima consentita é di mt. 10,50.
- Sono ammessi corpi accessori, in misura del 5% del volume massimo realizzabile.
- L'indice di copertura non può essere superiore a 0,50.
- Zone C3 - Residenza stagionale.

Le zone indicate con il simbolo C3 riguardano le parti del territorio inedificato, destinate a nuovi complessi insediativi per residenza stagionale, per ricettività alberghiera e per le connesse attrezzature del tempo libero.

In tali zone l'attività edilizia é subordinata alla preventiva approvazione di piani di lottizzazione convenzionati o piani particola-



reggiati, estesi ad un'intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione edilizia comunale nell'ambito di un piano urbanistico di massima indicativo per la intera zona.

Nella zone C3 é ammessa la costruzione di edilizia sociale pubblica, anche in assenza di piani di lottizzazione o di piani particolareggiati.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Nelle zone C3, sui lati del lotto confinanti con spazi pubblici o privati, é obbligatorio il distacco minimo di mt. 15,00.

- La tipologia delle costruzioni é libera.
- L'indice di fabbricabilità territoriale non può superare 0,15 mc/mq.



- Il numero dei piani non può essere superiore a due.
- L'altezza massima consentita è di mt. 7,50.
- L'indice di copertura non può essere superiore a 0,20. Sono ammesse le chiostrine.
- E' fatto divieto di abbattimento di alberi di alto fusto.

Art. 10

ATTREZZATURE DELLE ZONE RESIDENZIALI URBANE

- Zone V1 - Aree per l'istruzione

Le zone indicate con il simbolo V1 sono destinate alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole elementari, scuole dell'obbligo con annesso palestre), a seconda della specifica simbologia riportata nelle tavole di piano regolatore.

L'edificazione in tali zone è soggetta



alle seguenti norme:

- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1.50 mc/mq.
- Il numero dei piani non può essere superiore a due oltre l'eventuale portico.
- L'altezza dei fabbricati é libera.
- E' prescritto il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt. 6,00.
- Zone V2 - Aree per attrezzature di interesse comune

Le zone indicate con il simbolo V2 sono destinate alla realizzazione di attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, palestre etc..).

L'edificazione in tali zone é soggetta alle seguenti norme:

- L'indice di fabbricabilità fondiaria non



può superare 3,00 mc/mq.

- Il numero dei piani non può essere superiore a tre.
- L'altezza dei fabbricati é libera.
- Sono consentiti cortili e chiostrine.
- Zone V3 - Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.

Le zone indicate con il simbolo V3 sono destinate a spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport, a seconda della specifica simbologia riportata nelle tavole di piano regolatore.

L'edificazione in tali zone é subordinata alle particolari esigenze delle singole destinazioni ed é comunque soggetta alle seguenti norme:

- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 0,10 mc/mq.



- Il numero dei piani non può essere superiore a uno.
- L'altezza dei fabbricati é libera.
- E' prescritto il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt. 6,00.
- Zone V4 - Spazi pubblici attrezzati a parco urbano. (P.U.).

Su dette zone é esclusa qualsiasi tipo di edificazione, salvo la realizzazione di padiglioncini in struttura precaria da adibire a piccoli zoo, yoliere, rivendita giornali, bar ristoranti in genere, fontane oltre naturalmente a locali per i servizi di gestione del parco, depositi ed eventuale alloggio per il custode, da realizzare in struttura lignea a copertura inclinata con altezza massima alla imposta di m. 3,50.

L'edificazione consentita deve avvenire nel rispetto dell'indice di densità fondiaria massima



di 0,03 mc/mq. riferita all'intera area del parco.

E' prescritto il rigoroso rispetto del patrimonio arboreo esistente. I sentieri e i percorsi pedonali previsti per la fruizione del parco devono essere realizzati con sovrastruttura in terra battuta e dotati di apposite piazzole attrezzate con panchine in legno per la sosta. E' prescritta la redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che includa tutta l'area destinata a parco, che preveda, tra l'altro, la quantità, la qualità e la disposizione delle eventuali essenze che si intendono piantumare.

X- Zona V5 - Verde pubblico attrezzato per il tempo libero. (V.A.)

Tali zone sono da attrezzare per la fruizione del tempo libero, o per lo svolgimento di manifestazioni di interesse sociale quali rappre-

sentazioni teatrali all'aperto, assemblee popolari, fiere, ecc.... E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali, la collocazione di elementi di arredo urbano, fontane, monumenti, attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi per la vendita dei giornali, bibite, ecc... realizzati con strutture leggere.

Art. 11

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D"

Le zone territoriali omogenee indicate col simbolo "D" sono destinate ad attività artigianali e commerciali.

E' esclusa in dette zone la residenza fatta eccezione per l'alloggio dei custodi in ragione di n° 1 alloggio per ogni azienda.

Sono ammessi locali per uffici relativi alle attività suddette.



L'edificazione é consentita con le seguenti prescrizioni.

— Rapporto di copertura non superiore al 40% della superficie del lotto.

— Altezza massima 12 m. per i lotti con superficie superiore a 900 mq.; 8 m. per i lotti con superficie tra 900 e 600 mq. e 4.50 m. per i lotti con superficie non superiore a 600 mq.

— Distacchi dai confini non inferiori a 5 m.

E' consentita la costruzione sul confine; nel caso di costruzioni isolate il distacco non può risultare inferiore a 10 m. fra pareti di edifici antistanti anche se non finestrate.

E' prescritto l'arretramento di 5.00 m. dai cigli stradali.

Gli interventi edilizi sono subordinati



all'approvazione di un piano esecutivo di iniziativa pubblica o privata.

Non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso da artigianale e commerciale a quella residenziale.

Poiché la zona D é stata inclusa tra le prescrizioni esecutive essa si attua a mezzo di singola concessione.

Art. 12

TERRITORIO RURALE

- Zone E1 - Aree agricole.

Le parti del territorio individuate con il simbolo E1 sono destinate fondamentalmente ad uso agricolo.

In tali zone é ammessa la costruzione di case isolate d'abitazione con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.



L'altezza massima consentita é di mt.7,50;
il numero dei piani non può essere superiore
a due.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni di
esclusivo carattere agricolo, come stalle,
fienili, silos, ricoveri, impianti per la con-
servazione, la trasformazione e il commercio
dei prodotti agricoli, in relazione ai fabbi-
sogni delle singole aziende.

Vi sono anche ammesse attrezzature per
il rifornimento, la riparazione e il ristoro
del movimento veicolare, secondo i criteri di
ubicazione e di edificazione che verranno di
volta in volta concordati con l'Amministrazione
comunale, su conforme parere della Commissione
edilizia.

Sono ammesse infine attrezzature socia-
li pubbliche, in relazione alle esigenze della



popolazione rurale accentrata in nuclei o sparsa.

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt. 7,50.

- Zone E2 - Aree forestali o da rimboschire.

Le parti del territorio individuate con il simbolo E2 sono generalmente interessate da colture boschive da mantenere o da rimboschire per consolidamento dei terreni; per il restauro di dissesti idrogeologici, o per l'incremento del patrimonio forestale.

Si tratta di quelle parti del territorio comunale, opportunamente perimetrare, per le quali é prescritto generalmente il mantenimento dello stato di fatto. Qualsiasi intervento é subordinato all'autorizzazione delle competenti Autorità Comunali, Statali, Regionali. Sono

da rispettare le prescrizioni previste dall'art.15 della L.R. 76/76.

In tali zone é ammessa la costruzione di case isolate di abitazione con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore 0,01 mc/mq. esclusivamente destinate al personale addetto alla custodia e alla manutenzione dei boschi.

L'altezza massima consentita é 3,50 con un piano fuori terra.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni ad esclusivo servizio dell'attività silvo-pastorale come stalle, fienili, silos, ricoveri, nonché attrezzature collettive di iniziativa pubblica, come colonie montane, rifugi, campeggi, etc..

In ogni caso le costruzioni sia di carattere residenziale che di servizio non debbono implicare abbattimento di alberi di alto fusto.

E' prescritto per ogni tipo di costru-



zione il distacco minimo obbligatorio dai confini di m. 10, e tra pareti finestrate di m. 20.

- Zone "E3" - Aree agricole preferenziali per attrezzature turistiche ricettive a rotazione (Agriturismo).

Le zone indicate con il simbolo "E3" sono aree agricole nelle quali é ammesso tuttavia l'insediamento di piccole attrezzature connesse con la pratica dell'agriturismo e, più in generale, per il tempo libero, nello assoluto rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali esistenti, gli interventi possono essere di natura pubblica o privata.

Ogni operazione in tale zona é subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionati.



Gli interventi di edificazione si attue-
ranno nel rispetto dei seguenti parametri:

Area di intervento non inferiore a 15.000 mq.

Indice di fabbricabilità territoriale massimo:

0,10 mc./mq.;

Altezza massima: m. 7,50;

Numero di piani fuori terra: 2;

Distanza tra pareti finestrate: m. 15;

Distanza dai confini: m. 7,50.

La tipologia di intervento é libera.

Art. 13

ATTREZZATURE A DESTINAZIONE SPECIALE

- Zone "S" - Attrezzature a destinazione speciale. (Caserme, case protette, Mercato coperto, Mattatoio).

L'edificazione in tali zone é soggetta
alle seguenti norme:



- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3,00 mc/mq.
- Il numero dei piani non può essere superiore a due.
- L'altezza dei fabbricati é libera.
- Il distacco dai confini non può essere inferiore a m. 6.
- Sono consentiti cortili e chiostrire.

Art. 14

ZONE PEDONALI

- Zone "p" - Percorsi pedonali, luoghi di sosta, piazze, ecc.....

In tali zone, che sono riservate alla sosta e al transito pedonale, é consentita solo la realizzazione di elementi di arredo urbano quali sedili, panchine, fioriere, aiuole, edicole



per la vendita di giornali in strutture precarie,
nonché la piantumazione di essenze arboree fi-
nalizzate a creare zone d'ombra.

Art. 15

VINCOLI SPECIALI

1) - Fasce di rispetto stradale (Z.R.S.)

Sono quelle a protezione dei nastri
stradali da osservarsi nell'edificazione fuori
perimetro dei centri abitati e delle zone di
espansione ai sensi del D.M. 1/4/68 ovvero a
protezione di caratteristiche ambientali come
fossi, incisioni naturali, ovvero a protezione
di visuali di valore paesistico o di edifici
di interesse storico artistico o monumeta-
le.

Nelle fasce di rispetto é fatto divieto



assoluto di ogni tipo di edificazione. In esse tuttavia possono essere realizzate opere necessarie a garantire l'accesso ad edifici, esistenti o da realizzare; impianti per la distribuzione di carburante, parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo al fine di rendere agevole l'eventuale allargamento della sede stradale.

Il vincolo di rispetto stradale, e quindi la inedificabilità in situ, non annulla né pregiudica il volume massimo realizzabile in funzione dell'indice specifico di zona che può essere trasferito nelle parti contigue del lotto non vincolate dalla fascia di rispetto.

2) Zona a) - Verde pubblico (Z.V.P.)

Le aree a verde pubblico non attrezzato sono quelle intercluse in piccole dimensioni nella rete infrastrutturale (isole verdi sparti-



traffico) o costituenti necessario ampliamento della visuale in corrispondenza di particolari situazioni stradali, nonché quelle previste in prossimità di edifici pubblici.

In tali zone non sono ammesse costruzioni fuori terra di alcun genere nemmeno a carattere provvisorio.

3) - Zona di rispetto cimiteriale. (Z.R.C.)

Le aree di rispetto cimiteriale sono soggette alle norme del T.U. della legge sanitaria.

Entro la fascia di rispetto cimiteriale é fatto divieto di costruire nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti salvo le eccezioni previste dall'art. 338 del T.U. della legge sanitaria del 27/7/1934 n. 1265.



- 4) - Zona di rispetto ambientale attorno ai ruderi del castello alla grande scultura della "Fiumara d'arte" e al Convento (Z.R.A.).

Detta zona dovrà formare oggetto di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che valorizzi al massimo i resti dell'antico maniero e la particolare orografia dei luoghi, nonché la suggestiva presenza del rilevante intervento scultoreo che fa parte dell'articolato itinerario della cosiddetta "Fiumara d'Arte".

Sono ammessi vialetti pedonali, spiazzi, edicole e locali igienici nel rispetto del limite di densità edilizia fondiaria di 0.03 mc/mq.

- 5) - Zona di rispetto del mattatoio e della discarica dei rifiuti urbani. (Z.R.M.-Z.R.D.)

La zona di rispetto prevista attorno al mattatoio Comunale é inedificabile.



In essa devono essere messi a dimora alberi d'alto fusto a fogliame sempreverde per la costituzione di un adeguato filtro di verde in rapporto alle zone circostanti.

Analoga fascia di rispetto é prevista attorno alla discarica di rifiuti urbani essendo tali attrezzature considerate dalle disposizioni vigenti come industrie insalubri di prima categoria.



I N D I C E

Art. 1	-	Suddivisione in zone	pag.	1
Art. 2	-	Destinazione d'uso delle zone residenziali	pag.	3
Art. 3	-	Variazione della desti- nazione d'uso	pag.	4
Art. 4	-	Parcheggi privati	pag.	5
Art. 5	-	Cantinati	pag.	6
Art. 6	-	Uso dei distacchi dai fab- bricati	pag.	6
Art. 7	-	Zone territoriali omogenee "A"	pag.	7
Art. 8	-	Zone territoriali omogenee "B"	pag.	9
Art. 9	-	Zone territoriali omogenee "C"	pag.	12



Art. 10 - Attrezzature delle zone	
residenziali urbane	pag. 17
Art. 11 - Zone territoriali omogenee	
"D"	pag. 22
Art. 12 - Territorio rurale	pag. 24
Art. 13 - Attrezzature a destina-	
zione speciale	pag. 29
Art. 14 - Zone pedonali	pag. 30
Art. 15 - Vincoli speciali	pag. 31

